REPUBBLICA ITALIANA

ANNO LVII

NUMERO 75

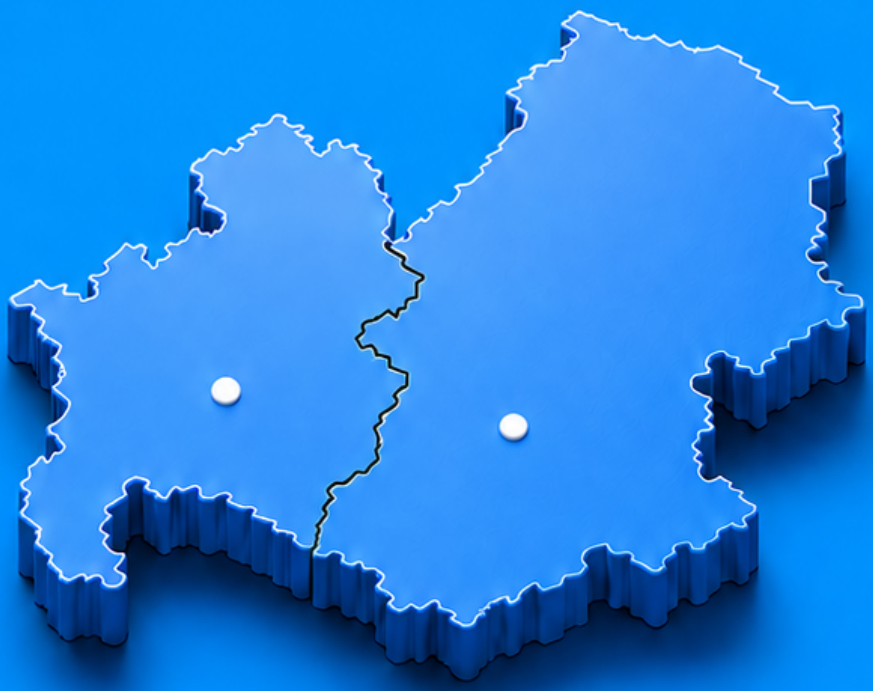
EDIZIONE STRAORDINARIA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE MOLISE

CAMPOBASSO 24 novembre 2026

PARTE I

Si pubblica normalmente il 1 ed il 16 di ogni mese



REGIONE MOLISE

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 2026, N. 14
"DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E LA TUTELA DEL TERRITORIO".
Pag. 24198

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 Novembre 2026 , N. 14

"DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ULTERIORI AREE IDONEE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E LA TUTELA DEL TERRITORIO".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
Principi

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge è resa in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), come modificato per effetto dell'articolo 2 del decreto legge 21 novembre 2025 n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026 n. 4.
2. La presente legge individua le ulteriori aree idonee, in attuazione dell'articolo 11- bis del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, la presente legge reca norme al fine di:
   a) contribuire allo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, realizzando gli obiettivi di potenza energetica previsti nell'ordinamento vigente e in particolare quelli indicati nell'articolo 11- bis, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, nella misura posta a carico della Regione Molise dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis del decreto legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili).
   b) tutelare il territorio secondo il principio dello sviluppo sostenibile ed il criterio del minimo impatto ambientale (DNSH).

Art. 2
Riconoscimento delle aree idonee indicate dallo Stato ai sensi dell'art. 11- bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2025 n. 190

1. La Regione Molise riconosce come aree immediatamente idonee le aree previste nell'articolo 11- bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, ovvero:
   a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
   b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
   c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
   d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
   e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
   f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

j) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

k) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Art. 3
Ulteriori aree idonee

1. Sono ulteriori aree idonee, in attuazione dell'art. 11- bis*,* commi 3 e 4*,* del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190:

a) le aree di crisi industriale complessa, identificate ai sensi del titolo II della presente legge;

b) le aree che comprendono i poli industriali e i distretti produttivi e tecnologici, individuate ai sensi del titolo II della presente legge;

c) le aree che comprendono i beni pubblici inutilizzati, di proprietà della Regione Molise o di altri enti pubblici, individuate ai sensi del titolo II della presente legge;
d) le aree agricole dichiarate disponibili nonché le aree agricole inutilizzabili per la coltivazione, individuate ai sensi del titolo II della presente legge;
e) le aree in mare e le superfici portuali, individuate ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
f) in ogni caso, solo per gli impianti fotovoltaici, sono ulteriori aree idonee le superfici su cui insistono le pertinenze e i tetti di beni immobili di proprietà pubblica e privata;
g) in attuazione dell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2025 n. 190 e dell'articolo 2, comma 1, lettera j) e lettera k), della presente legge, per gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici, sono ulteriori aree idonee le aree agricole ricomprese in un perimetro i cui punti sono distanti non più di 350 metri dal confine dell'area di crisi complessa della lettera a) o dal confine delle aree industriali e dei distretti indicati nella lettera b) della presente disposizione. Nel caso di impianti di produzione di biometano, la distanza massima è di 500 metri. Nelle aree agricole menzionate nella disposizione della presente lettera, resta ferma la possibilità di autorizzare impianti eolici e altri impianti diversi secondo le disposizioni vigenti;
h) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, i laghi artificiali, i bacini idrici e le vasche di irrigazione, le cave integrate nei sistemi di protezione idraulica del territorio o utilizzate come invaso, a condizione che:
1) il progetto contenga una valutazione del rischio idrogeologico;
2) l'area non ricada nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3) il progetto sia compatibile con le esigenze di prevenzione incendi della protezione civile e con le esigenze di approvvigionamento idrico di enti pubblici o di soggetti privati.

Art. 4
Principi per la qualificazione delle ulteriori aree idonee

1. Nel qualificare le ulteriori aree idonee, la Regione osserva i criteri stabiliti nell'articolo 11-bis, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
2. Alle aree diverse dalle aree idonee e ulteriormente idonee indicate dalla presente legge, si applicano i principi e le disposizioni dell'ordinamento giuridico dello Stato. In particolare, nei procedimenti amministrativi di autorizzazione e assenso che riguardino le suddette aree, la domanda è valutata secondo la normativa vigente e non vi sono divieti a priori.
3. Nelle successive attività per l'attuazione della presente legge, la Regione si orienta al principio dello sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili. In particolare:
a) per effetto dell'articolo 11-bis, comma 4, lettera e), lettera i) e lettera l), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, si dà priorità all'uso delle superfici edificate e all'uso delle aree industriali e delle aree di crisi complessa;
b) ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190/2024, la Regione adotta con urgenza un piano di accelerazione delle zone terrestri e dà priorità alle aree industriali e alle altre aree prive di pregio indicate nell'articolo 12, comma 5, nonché alle zone prive di impatto ambientale indicate nell'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo, escludendo le zone di tutela ambientale previste nell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto. Per la formazione del piano si osservano le disposizioni dell'articolo 33 della presente legge;
c) in ogni caso, la programmazione energetica regionale è sempre coordinata e integrata con gli atti della pianificazione territoriale previsti nell'articolo 33 della presente legge.

Art. 5
Limiti alla qualificazione delle ulteriori aree idonee

1. Per effetto dell'articolo 11- bis, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:
   a) non si possono considerare aree idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni tutelati per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b) non si possono considerare aree idonee quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, né identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici;
   c) non si possono considerare aree idonee i siti UNESCO, per i quali si applica la disposizione dell'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
2. I limiti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente alla qualificazione delle ulteriori aree idonee da parte della Regione e non incidono sulla qualificazione delle aree già idonee per effetto dell'articolo 11- bis, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190. Resta pertanto ferma, per gli impianti fotovoltaici, la qualificazione come aree idonee degli edifici, delle strutture edificate e delle relative superfici esterne pertinenziali di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), numero 3), del medesimo decreto legislativo, anche se ubicati nei centri storici o nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ferme restando le disposizioni statali applicabili in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dei regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti.
3. Nel caso di aree del territorio che, per la densità degli impianti eolici esistenti e per la concentrazione di nuove domande o di modifiche dei progetti approvati, siano esposte a un cumulo degli impianti eolici tale da generare un impatto negativo sul territorio, negli atti attuativi previsti nel titolo V della presente legge, la Regione deve specificare l'indicazione delle aree soggette al rischio di concentrazione di FER, nonché le misure e le soglie che siano idonee ad evitare un'eccessiva concentrazione degli impianti.

Art. 6
Salvaguardia delle Aree Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali

1. In attuazione dell'articolo 11- bis, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, le aree ivi previste e denominate Aree Rete Natura 2000, le aree ricadenti nei parchi naturali e nelle aree naturali protette tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché le zone umide di importanza internazionale protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, sono sottoposte alle misure di particolare tutela previste nelle disposizioni del titolo III della presente legge.
2. Si intende che per effetto dei limiti imposti dall'articolo 11-bis, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 190/2024, le fasce di rispetto individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili), sono applicabili secondo le misure riformate nei seguenti termini:
   a) buffer di area di 2 Km attorno al perimetro SIC;
   b) buffer di area di 3 Km attorno al perimetro delle ZPS;
   c) aree tratturali comprensive della sede del percorso tratturale e di una fascia di rispetto estesa per un chilometro per ciascun lato del tratturo.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 7
Salvaguardia speciale delle aree gravate da vincoli idrogeologici o soggette a classificazione antisismica

1. Alle aree gravate da vincoli idrogeologici o soggette a classificazione antisismica si

applica l'articolo 25 della presente legge.

Art. 8
Provvedimenti attuativi per la gestione delle ulteriori aree idonee

1. Al fine di regolare la gestione delle ulteriori aree idonee, ferme le disposizioni del titolo II della presente legge, la Regione può:
a) adottare piani paesaggistici, piani energetico- ambientali e altri idonei strumenti di governo del territorio, nonché disporre le varianti o le revisioni di quelli vigenti;
b) adottare apposite norme di azione, sotto forma di regolamenti e di linee guida;
c) disporre le misure di mitigazione, di compensazione e di conservazione previste dalla legge, applicando le disposizioni vigenti secondo il principio del minimo impatto ambientale (DNSH).

TITOLO II
Disciplina delle ulteriori aree idonee

Sezione I
Aree industriali

Art. 9
Riconoscimento e attuazione di disposizioni statali

1. Le disposizioni della presente sezione sono in attuazione dell'articolo 11- bis, comma 4, lettere i) e l), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

Art. 10
Aree di crisi industriale complessa

1. Sono ulteriori aree idonee le aree di crisi industriale complessa, previste nell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Agli effetti della presente disposizione:
a) ai sensi dell'articolo 27, comma 8- bis, del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83, possono essere considerate aree idonee anche le aree industriali interessate da situazioni di crisi industriali diverse da quelle nazionali complesse, che presentino un impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione regionale;
b) nell'individuazione delle aree di crisi complessa, la Regione può privilegiare le aree interessate dai progetti di recupero ambientale e di efficientamento energetico dei siti, previsti nell'articolo 27, comma 2, del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83.

Art. 11
Poli e distretti industriali

1. Sono ulteriori aree idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali.
2. Ai fini della presente disposizione, si intendono come ulteriori aree idonee quelle ricomprese nei sistemi produttivi locali, nei distretti industriali e nei consorzi industriali previsti nell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nei distretti produttivi di imprese previsti nell'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nei distretti tecnologici previsti nell'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà

d'impresa (Statuto delle imprese)), nelle aree destinate a insediamenti produttivi (aree P.I.P.) ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, negli altri distretti e poli di natura produttiva, comunque denominati, previsti nelle leggi regionali vigenti.
3. Ai fini della presente disposizione, nell'individuare le aree che comprendono i poli industriali previsti ai sensi dell'articolo 11- bis, comma 4, lett. i), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, si possono considerare come idonee le aree adiacenti che consentano di agevolare l'autoconsumo energetico e la decarbonizzazione dei settori produttivi. Ai fini della presente disposizione, alle aree agricole confinanti si applica l'articolo 2, comma 1, lettera j), numero 1) e comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), della presente legge.

Art. 12
Norma di chiusura

1. La Regione, su proposta dell'assessorato competente in materia di energia, sentiti i Comuni interessati, può adottare un piano territoriale per le aree idonee produttive e l'efficientamento energetico, avente ad oggetto le aree P.I.P e le aree comprese nei distretti e nei poli previsti nel presente titolo. Il piano può considerare anche le aree di crisi industriale complessa, nei limiti stabiliti dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo. Il piano è volto a realizzare le seguenti finalità:

a) in via prioritaria, individuare le attività industriali e produttive che si prestano alla riconversione per lo sviluppo degli impianti per le energie rinnovabili;

b) in ogni caso, bilanciare e programmare nel tempo l'interesse allo sviluppo degli impianti energetici con l'interesse alla conservazione delle attività produttive esistenti, alla tutela dell'occupazione e degli investimenti, pubblici e privati, concessi o in corso di concessione o di realizzazione;

c) eventualmente, stabilire connessioni funzionali e strutturali con le aree di crisi industriale complessa, senza modificare le disposizioni normative statali e i relativi provvedimenti attuativi, con particolare riguardo agli accordi di programma e ai progetti di recupero ambientale e di efficientamento energetico dei siti di area complessa, previsti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto- legge 22 giugno 2012 n. 83.

2. La Regione provvede ad emettere il piano entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. In alternativa al suddetto piano, per soddisfare le esigenze specificate nelle lettere a), b), c) del comma 1, la Regione può provvedere modificando e aggiornando il piano energetico ambientale (PEAR) o adottando il piano paesistico, ai sensi delle disposizioni del titolo quinto della presente legge.
3. In materia di aree industriali, resta fermo che sono considerate idonee le aree previste nell'articolo 11- bis, comma 1, lettere b)-f), nonché comma 1, lett. l) numeri 1,2, 4, 5 e comma 1, lett. m) numeri 1, 2, 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.
4. Al fine di osservare l'articolo 11- bis, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e di garantire l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, in ogni caso, nelle attività di individuazione si tiene una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Sezione II
Beni pubblici non utilizzati

Art. 13
Beni immobili inutilizzati di proprietà regionale

1. La Giunta regionale può individuare come ulteriori aree idonee le superfici inutilizzate o inutilizzabili che siano comprese in beni immobili di proprietà regionale. A questo fine si applicano le seguenti disposizioni.

2. Con apposita delibera la Giunta regionale individua i seguenti beni immobili del patrimonio regionale:

a) i beni immobili del patrimonio disponibile che risultino inutilizzati;

b) i beni anche demaniali già oggetto di concessione a privati per la produzione di energie rinnovabili e i beni demaniali o patrimoniali ad essi connessi e pertinenziali;

c) i beni immobili del patrimonio indisponibile regionale che rientrino in una delle seguenti ipotesi:

1) beni che, alla luce di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, risultino male utilizzati; come indici di cattiva utilizzazione si possono considerare anche gli oneri economici di manutenzione che siano manifestamente gravosi o i rendimenti manifestamente insufficienti in termini di risultato;

2) beni che, per ragioni sopravvenute, ai sensi degli articoli 828 e 829 del codice civile, possano essere sottratti alla destinazione di servizio pubblico cui sono attualmente adibiti.

3. I beni previsti nella lettera c) del comma 2 restano comunque vincolati al regime giuridico dei beni indisponibili ai sensi dell'articolo 826 del codice civile.

4. In ogni caso possono essere destinati a impianti fotovoltaici:

a) le strutture edificate che insistono su beni immobili del patrimonio disponibile o indisponibile della Regione e su beni del patrimonio, disponibile o indisponibile, delle Province e dei Comuni; in quest'ultimo caso, previo assenso espresso dei suddetti enti locali;

b) le aree adiacenti alle strade di proprietà regionale, comunale o provinciale, entro una distanza non superiore ai trecento metri. Restano fermi i principi e i limiti stabiliti nell'articolo 4 della presente legge.

Art. 14
Regime giuridico dei beni pubblici dismessi

1. I beni pubblici dismessi previsti nella precedente disposizione sono soggetti ai seguenti regimi, a scelta della Regione:

a) possono essere assegnati in uso a soggetti privati e pubblici, secondo le disposizioni dell'articolo 15, della presente legge;

b) possono essere devoluti alle società pubbliche previste nell'articolo 16 della presente legge;

c) possono rimanere in regime di gestione pubblica regionale.

2. I regimi previsti possono anche essere cumulati fra di loro.

Art. 15
Regime dei beni pubblici dismessi e assegnazione

1. Al fine di assegnare a soggetti pubblici e privati i beni pubblici dismessi destinati a impianti FER ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente legge, l'autorità amministrativa predispone appositi atti di gara, regolati da principi di imparzialità e buon andamento. Nella redazione degli atti di gara, l'autorità amministrativa regionale deve assumere a requisito di partecipazione i seguenti elementi:

a) adeguata esperienza nel settore degli impianti FER del soggetto che presenta il progetto, dimostrabile attraverso documenti che attestino almeno uno fra i seguenti requisiti:

1) l'avvenuta autorizzazione di impianti FER;

2) l'effettiva realizzazione di impianti FER;

b) nel caso di soggetti di nuova o recente istituzione e che non siano in possesso dell'esperienza della lettera a), il bando di gara può commisurare, in modo proporzionale, il requisito della partecipazione in base alla natura, alle dimensioni e alla complessità degli interventi. A questo fine il bando può richiedere adeguate referenze bancarie, un'adeguata cifra d'affari e un'adeguata dotazione di attrezzature tecniche,

anche desumibili attraverso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, commi 6, 7, 8, 9, lettera a), 12, primo periodo, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In ogni caso il bando prevede che il soggetto proponente si impegni ad avvalersi di un operatore economico particolarmente qualificato per adeguata capacità economico-finanziaria e per adeguata capacità tecnica e organizzativa, definibili secondo i criteri sopra indicati;

c) in ogni caso, l'assenza di debiti e di contenzioso nei confronti della Regione Molise.

Art. 16

Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili

1. Con apposita legge regionale la Regione può costituire società a partecipazione pubblica o acquisire partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), allo scopo di:

a) acquisire e valorizzare aree idonee, di proprietà pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) acquisire e valorizzare i beni pubblici dismessi ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente legge.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai Comuni e alle Province. Alle società pubbliche istituite dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente disposizione possono partecipare enti pubblici e privati che siano altamente qualificati in materia di energie rinnovabili, nonché le università pubbliche, con preferenza per quelle aventi sede nel territorio regionale.

Art. 17

Norma di chiusura

1. Restano fermi i limiti previsti nell'articolo 11- bis, comma 4, lett. m), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, nonché i limiti previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 18

Aree agricole ulteriormente idonee

1. Sono ulteriori aree idonee le aree comprese in zone che abbiano destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 in materia di installazione degli impianti in aree agricole.

2. Al fine di tutelare le esigenze connesse al sostegno del settore agricolo previste nell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, non sono classificabili come aree ulteriormente idonee le seguenti aree:

a) le aree che ospitano le colture individuate con provvedimento dell'assessorato all'agricoltura nell'ambito delle seguenti categorie: colture permanenti, colture di elevata qualità agroalimentare, colture che riflettono le tradizioni rurali e alimentari del Molise, altre colture di pregio; il provvedimento di individuazione dell'assessorato all'agricoltura è emesso entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge;

b) le aree comprese nei comprensori gestiti dai consorzi di bonifica che, ai sensi della legge regionale 21 novembre 2005 n. 42 (Adeguamento e riordino dei consorzi di bonifica), siano destinate alle opere e ai servizi di irrigazione.

3. Nelle aree identificate nelle lettere a) e b) dell'articolo 2, in ogni caso, per effetto dell'articolo 11- bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, è sempre

ammissibile l'installazione degli impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, così come definiti nell'articolo 4, lettera f- bis) del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

4. Ai sensi dell'articolo 11- bis), comma 4, lettera g), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n.190, al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale sono pari al 2% della superficie agricola utilizzabile (SAU), calcolata al lordo delle aree di cui al comma 2, lettere a) e b), comprensiva altresì della superficie su cui insistono gli impianti agrivoltaici. Le aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, ricadenti in zona agricola, contribuiscono al calcolo della predetta percentuale. Al fine di calcolare la superficie delle aree agricole ulteriormente idonee, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la Giunta regionale acquisisce la SAU di ciascun Comune, definita dal Comune stesso in una misura non inferiore al 2 per cento della superficie comunale. L'acquisizione della SAU avviene per via telematica o per mezzo di conferenza di servizi istruttoria, entro 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge;

b) dopo aver acquisito le SAU comunali, la Giunta regionale individua la superficie utilizzabile per le aree ulteriormente idonee in misura uguale al 2 per cento della SAU dell'intero territorio regionale. La Giunta provvede con apposita delibera, adottata entro 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 45 giorni previsto nella lettera a) del presente comma.

5. La SAU regionale, determinata ai sensi del comma 4, ha la sola finalità di garantire stabilità, omogeneità e certezza nel calcolo dei limiti della superficie agricola utilizzabile e non incide sulla qualificazione urbanistica delle superfici, né sull'accertamento dell'uso agricolo effettivo, che continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente.

6. In ogni caso, le domande relative a progetti che riguardino le aree agricole sono altresì sottoposte alla disciplina dell'articolo 21 della presente legge.

Art. 19
Aree agricole dichiarate idonee in quanto inutilizzabili per la coltivazione

1. Al di fuori dell'insieme delle aree idonee disponibili determinate per effetto della disposizione precedente, in ogni caso, si considerano ulteriori aree idonee le seguenti parti del territorio: le pietraie, le rocce affioranti, comprese le tare costituite quali scarpate e i cumuli di pietre o macerie, a condizione che le suddette parti del territorio non ricadano nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nelle aree Natura 2000, nelle zone umide d'importanza internazionale, nei parchi naturali e nelle riserve naturali.

Art. 20
Impianti agrivoltaici

1. Sono impianti agrivoltaici quelli che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f-bis) del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, tali impianti possono prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

2. Nelle aree idonee e nelle aree regionali che sono qualificate come ulteriormente idonee per effetto della presente legge, l'installazione di impianti agrivoltaici è ammessa secondo le disposizioni dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11- bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e le altre disposizioni statali in materia di produzione lorda vendibile. Agli impianti agrivoltaici sono applicabili le linee guida 2022 del Ministero dell'ambiente (MASE) e le altre disposizioni normative secondarie dello Stato applicabili in materia, se compatibili con la presente legge e con gli articoli 4, comma 1, lettera f-bis) e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Art. 21
Misure antispeculazione e a tutela dei fondi agricoli

1. Se la domanda volta all'installazione di impianti per le energie rinnovabili riguardi aree agricole e se il proponente sia il proprietario del fondo agricolo o l'imprenditore agricolo che ne ha la gestione, il proponente allega una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella dichiarazione il proponente attesta:

a) che l'area oggetto dell'intervento non ha ricevuto finanziamenti all'agricoltura o, in alternativa, se l'area oggetto dell'intervento ha ricevuto finanziamenti all'agricoltura;

b) che il progetto è compatibile con la disciplina normativa dei finanziamenti all'agricoltura. Questa dichiarazione è resa altresì nel caso in cui, al momento della domanda, sia pendente un procedimento amministrativo di finanziamento all'agricoltura.

2. In ogni caso, a tutela delle aree agricole valgono le seguenti disposizioni di tutela. L'autorità amministrativa valuta con particolare favore i progetti che garantiscono l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Il proponente può garantire l'integrazione dell'impianto nel contesto di riferimento anche attraverso la predisposizione delle misure di tutela degli obiettivi ambientali previste nell'articolo15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 o nell'articolo 16.1, lettera e), delle linee guida adottate con D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010.

Sezione IV
Aree idonee in mare

Art. 22
Superfici portuali e marine

1. Sulle superfici portuali o marine possono essere installati impianti per le energie rinnovabili ai sensi delle disposizioni statali vigenti. Si applica l'art. 11-ter del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190.

TITOLO III
Salvaguardia della specificità delle aree rete natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali

Art. 23
Richiamo di norme statali applicabili

1. In attuazione dell'articolo 11- bis, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 e al fine di garantire lo scopo ivi previsto di salvaguardare le specificità delle Aree Rete Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché delle zone umide di importanza internazionale protette ai sensi della Convenzione di Ramsar, si applicano le disposizioni del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 **(**Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché, ove vigenti, le disposizioni della delibera di Giunta regionale 31 dicembre 2015 n. 772 e dei piani di gestione ivi allegati.

2. In attuazione delle suddette disposizioni statali e regionali, valgono altresì le seguenti

disposizioni:

a) qualora, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sia ricompresa nella valutazione di impatto ambientale (VIA) o nella determinazione finale della conferenza di servizi preordinata all'autorizzazione regionale unica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 novembre 2025 n. 190, o in altri atti che per legge sostituiscano la VINCA, in ogni caso lo studio di impatto ambientale e il provvedimento di VIA devono dare separata evidenza degli impatti sulle aree Natura 2000 e sulle aree naturali protette o ricadenti in parchi naturali o nelle zone umide protette ai sensi della Convenzione di Ramsar;

b) in questo caso, lo studio di impatto ambientale deve contenere le indicazioni dell'allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e di esse deve dare conto il provvedimento di VIA;

c) in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, con linee guida o regolamenti adottati ai sensi del titolo V della presente legge, la Regione può stabilire e rafforzare le modalità di presentazione degli studi di impatto ambientale, può individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, nonché i tempi per effettuare la valutazione di incidenza;

d) qualora la domanda e il progetto implichino l'applicazione della VAS, al fine di garantire l'evidenza separata dell'impatto sulle Aree Natura 2000, si applica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 24
Misure di rafforzamento della tutela

1. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente prevista nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio, al fine di rafforzare la tutela delle specificità previste nell'articolo 11- bis, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e di elevare il livello di tutela delle Aree Rete Natura 2000, dei parchi naturali e delle aree naturali protette, nonché delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, si applicano altresì le seguenti disposizioni.

2. In sede di autorizzazione unica e nei procedimenti semplificati o liberalizzati previsti negli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:

a) in ogni caso, l'autorità amministrativa applica, ove vigente, l'articolo 15.4 delle linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010 e impone la rimessione in pristino dopo la dismissione dell'impianto;

b) l'autorità amministrativa applica, ove vigenti, gli articoli 16.1, 16.2 e16.3 delle linee guida del Ministero dello Sviluppo economico adottate con D.M. 10 settembre 2010 e in particolare valuta come elementi favorevoli per l'approvazione le previsioni nei progetti del pieno rispetto delle misure di mitigazione previste nei punti 3.2, 4 e 5 dell'allegato 4 delle linee guida;

c) in attuazione del principio di riconoscimento delle misure di compensazione territoriali e ambientali e del principio di minimizzazione dell'impatto territoriale previsti nell'articolo 9, comma 10, lettera d) e nell'articolo 6, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, qualora l'autorità amministrativa valuti che sia particolarmente significativo l'impatto del progetto sul territorio, i profili dell'impatto che riguardino la flora, la fauna e gli ecosistemi si possono intendere secondo il criterio del minimo impatto ambientale (DNSH) e a questo fine l'autorità amministrativa può proporre al soggetto proponente di adottare le misure di tutela degli obiettivi ambientali previste nell'articolo15 del regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e in particolare una o più delle seguenti misure:

1) conservazione o miglioramento della natura e della biodiversità con adeguate misure di protezione e ripristino degli ecosistemi, compresa la fornitura di servizi ecosistemici;

2) adeguata protezione della biodiversità del suolo;

3) bonifica dei siti contaminati o adeguate garanzie di neutralità in termini di degrado del suolo;
4) uso di pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono a migliorare la biodiversità oppure ad arrestare o prevenire il degrado del suolo e degli altri ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat;
5) uso di pratiche delle foreste e delle superfici boschive che contribuiscono a migliorare la biodiversità o ad arrestare o prevenire il degrado degli ecosistemi, la deforestazione e la perdita di habitat.

3. In ogni caso, l'autorità amministrativa può accogliere o rigettare la domanda, dando adeguata motivazione in ordine all'impatto del progetto sul territorio. Restano fermi i limiti previsti nell'articolo 9, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 190/2024.

Art. 25
Aree gravate da vincoli idrogeologici e antisismici

1. Le disposizioni del presente articolo sono rese in attuazione della potestà legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della costituzione, al fine di elevare il livello di tutela del territorio della Regione Molise.
2. Nel caso di aree su cui gravino vincoli idrogeologici o che siano comprese nella classificazione antisismica del territorio e che, per effetto della legge o di strumenti di governo del territorio o di altri provvedimenti, lascino prevedere una pericolosità elevata o molto elevata dell'area, anche desumibile dalla scala di rischio prevista nel D.P.C.M 20 febbraio 2019, l'autorità amministrativa deve rigettare la domanda.
3. Nel caso in cui la legge o gli strumenti di governo del territorio applicabili prevedano un'edificabilità relativa che sia compatibile con la pericolosità non elevata della zona:
a) la pericolosità della zona deve essere specificamente valutata e indicata, anche utilizzando la scala di rischio prevista nel D.P.C.M 20 febbraio 2019;
b) l'eventuale valutazione di edificabilità relativa deve essere espressamente motivata da parte dell'autorità procedente;
c) in ogni caso:
1) per rilasciare l'autorizzazione unica o per addivenire a utilizzare i sistemi liberalizzati o semplificati di assenso, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e restano ferme le disposizioni ivi previste in materia di tutela dei vincoli idrogeologici e antisismici;
2) in caso di assenso, l'autorità amministrativa competente, in sede di rilascio degli atti di autorizzazione o di assenso semplificato, o in sede di conferenza di servizi, deve comunque imporre le opere di difesa del territorio adeguate al caso, desumendole tra quelle previste nell'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO IV
Norme per la promozione delle energie rinnovabili

Art. 26
Accordi per il trasferimento della potenza energetica

1. In attuazione dell'articolo 11-bis, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, al fine di garantire il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis, la Regione Molise può stipulare con altre Regioni accordi per il trasferimento statistico di determinate quantità di potenza da fonti rinnovabili.
2. In nessun caso l'accordo può compromettere il raggiungimento dell'obiettivo di potenza energetica assegnato alla Regione Molise per effetto delle disposizioni vigenti.

Art. 27

Società pubbliche regionali per la diffusione e la valorizzazione di aree idonee e di impianti per le energie rinnovabili

1. Con apposita legge regionale, la Regione può costituire società a partecipazione pubblica o acquisire partecipazioni in società ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, allo scopo di:

a) acquisire o valorizzare aree idonee, di proprietà pubblica e privata, ai fini e ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e delle disposizioni della presente legge sui beni pubblici dismessi;

b) facilitare, sviluppare e controllare le attività pubbliche e private volte alla promozione, alla valorizzazione e all'installazione di impianti per le energie rinnovabili, ai fini e ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 28

Comunità energetiche e pannelli fotovoltaici nei centri storici

1. La Regione promuove e favorisce la diffusione delle comunità energetiche sul territorio regionale, osservando i principi e la disciplina delle norme statali applicabili in materia. A questo fine valgono le seguenti disposizioni:

a) i Comuni possono adottare le opportune varianti ai piani regolatori o agli altri strumenti urbanistici comunali di primo e di secondo livello, al fine di favorire lo sviluppo delle comunità energetiche nelle aree idonee e nelle ulteriori aree idonee indicate dalla presente legge;

b) i Comuni possono partecipare alle comunità energetiche alle condizioni previste nell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) nei centri storici dei Comuni, sui tetti e sulle superfici edificate di immobili di proprietà pubblica e privata, è consentita l'installazione di pannelli fotovoltaici, da parte di soggetti privati, pubblici e di comunità energetiche, nei limiti stabiliti dalla disciplina edilizia e urbanistica vigente e in particolare nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 1444/1968 e, qualora sia stato imposto e sia efficace, nel rispetto del vincolo di piano paesistico derivante dall'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Entro i suddetti limiti i Comuni possono altresì modificare i regolamenti comunali in materia di decoro e di edilizia. L'uso dei pannelli fotovoltaici di soggetti pubblici o privati può essere favorevolmente considerato dai Comuni, al fine di riconoscere benefici fiscali o altre misure di incentivazione di competenza comunale.

Art. 29

Promozione di piattaforme off shore e di superfici portuali e marine

1. La Regione favorisce la diffusione delle energie rinnovabili su aree e superfici portuali, marine e su piattaforme off shore. Si applicano le disposizioni statali vigenti e l'articolo 22 della presente legge.

Art. 30

Promozione di impianti geotermici, a idrogeno, idroelettrici, agrivoltaici e a biomasse. Disciplina dell'effetto di cumulo

1. La Regione riconosce e promuove la diffusione di impianti geotermici, a idrogeno, idroelettrici, agrivoltaici, a biomasse. La disciplina dell'effetto di cumulo è regolata dalle norme statali applicabili in materia.

Art. 31
Provvedimenti regionali di governo del territorio

1. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, la Regione adotta gli atti di governo del territorio previsti nel titolo V della presente legge.

TITOLO V
Atti amministrativi di attuazione

Art. 32
Principi

1. Gli atti amministrativi di attuazione previsti nella presente legge, ferme le disposizioni statali applicabili, sono altresì soggetti ai seguenti principi:

a) l'individuazione delle parti del territorio disponibili ad ospitare le ulteriori aree idonee e l'incremento degli impianti di energie rinnovabili sono orientati al principio dello sviluppo sostenibile e al criterio del minimo impatto ambientale (DNSH). A questo fine:

1) nei casi in cui la legge preveda l'applicabilità di misure di compensazione e di mitigazione, comunque denominate, si prevede che l'autorità amministrativa applichi le misure orientandosi a fissare, ove possibile, un livello della misura adeguato all'impatto reale del progetto sull'ambiente;

2) qualora le misure di mitigazione e di compensazione siano presentate nel progetto in un modo che l'autorità amministrativa reputi indeterminato o inadeguato rispetto all'impatto determinato dal progetto, le misure possono essere integrate o intese nel loro contenuto per mezzo delle misure previste nell'articolo 15 del regolamento U.E. 2020/852 del 18 giugno 2020;

3) nell'esercizio dei poteri regionali sono valorizzati l'utilizzo delle coperture degli edifici e delle superfici già artificializzate, l'autoconsumo individuale e collettivo e la condivisione dell'energia nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili. La definizione delle ulteriori aree idonee tiene conto della tipologia, della potenza e delle caratteristiche degli impianti, nel rispetto dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

4) qualora una o più delle suddette misure siano già previste nei progetti presentati, l'autorità amministrativa orienta favorevolmente la valutazione e dispone una sollecita chiusura del procedimento amministrativo di autorizzazione;

b) aree diverse da quelle idonee. Alle aree diverse da quelle idonee e ulteriormente idonee si applica il principio per cui le aree non sono soggette di per sé a divieto di autorizzazione all'installazione dell'impianto. Nel caso di decisione negativa, l'autorità amministrativa rende adeguata motivazione in ordine alle ragioni del diniego;

c) Limiti. Nell'adottare o nel modificare le norme di attuazione dei piani paesaggistici che ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 prevedano che talune caratteristiche degli impianti siano incompatibili con la tutela del paesaggio e dunque impediscano di qualificare alcune aree come idonee, valgono le seguenti disposizioni:

1) l'uso di pannelli fotovoltaici e agrivoltaici e la visibilità dall'alto degli impianti non possono essere considerati, di per sé, elemento ostativo alla compatibilità paesaggistica. Nei procedimenti amministrativi di autorizzazione e di assenso previsti nelle norme statali e in particolare in quelli previsti negli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, resta ferma la valutazione caso per caso dell'impatto visivo, percettivo e di contesto, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso alla ponderazione degli interessi si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190;

2) efficacia del vincolo paesaggistico e applicabilità della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali) e dei piani ambientali di area vasta. Nei casi di applicabilità dell'articolo 8 della legge regionale n. 24/1989 e di imposizione di vincolo paesaggistico, l'efficacia del vincolo ivi previsto si determina solo qualora nel piano di area vasta vi sia una puntuale individuazione degli specifici tematismi e degli elementi puntuali, lineari, areali del territorio previsti negli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale. Di conseguenza, il punto 1.2 – "Impianti fotovoltaici" e il punto 1.7 - "Impianti eolici", contenuti nell'allegato alle linee guida regionali adottate con delibera di Giunta regionale n. 187 del 22 giugno 2022, sono da intendersi efficaci e vincolanti solo se riferiti a parti del territorio che nel piano di area vasta siano puntualmente individuate ed espressamente dichiarate oggetto di tutela per motivi di interesse pubblico.

Art. 33

Piano energetico ambientale regionale (PEAR), piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), piano paesaggistico (PP) e altri strumenti di governo del territorio

1. La Regione può aggiornare e revisionare il piano energetico ambientale regionale vigente (PEAR), adottato ai sensi della legge regionale 16 dicembre 2014 n. 23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili), entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione può altresì adottare un nuovo PEAR al fine di migliorare l'efficienza energetica. In ogni caso, nel provvedimento di revisione, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 24/1989, la Regione è obbligata ad indicare gli "specifici tematismi" e gli ambiti "puntuali, lineari, areali" del territorio, nonché i correlativi motivi di notevole interesse pubblico che possono giustificare l'imposizione di un vincolo paesaggistico. L'efficacia propria del vincolo paesaggistico prevista nell'articolo 8 della legge regionale n. 24/1989 si determina esclusivamente per gli ambiti del territorio come sopra determinati.
3. Entro 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge, la Regione può avviare il procedimento per l'approvazione di un nuovo piano paesaggistico regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Nel medesimo termine e in coordinamento con l'iter di formazione del piano paesaggistico, le Autorità di bacino devono adottare o aggiornare i piani di bacino distrettuali previsti ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
4. In attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190, la Regione adotta con urgenza un piano di accelerazione delle zone terrestri (PAZT), tenendo conto dei seguenti principi:

a) si dà priorità alle aree industriali, alle altre aree prive di pregio e alle zone prive di impatto ambientale, indicate nell'articolo 12, comma 5 e comma 7, del citato decreto legislativo;

b) le zone sufficientemente omogenee, previste nell'articolo 12, comma 7, del citato decreto legislativo, sono prevalentemente le zone aventi destinazione urbanistica industriale, commerciale o quelle che, comunque denominate, abbiano una destinazione produttiva e non agricola. In ogni caso possono essere zone sufficientemente omogenee le superfici che, per caratteristiche geomorfologiche o per la tecnologia dell'impianto, lascino prevedere un impatto ambientale non significativo;

c) il piano considera la mappatura fornita dal GSE ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo;

d) il coinvolgimento degli enti locali interessati, di cui al comma 5 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo, si realizza con l'acquisizione preventiva del parere degli enti interessati o per mezzo della conferenza di servizi istruttoria prevista nell'articolo 14 della legge n. 241/1990;

e) in ogni caso sono escluse dalle zone di accelerazione le zone di tutela ambientale previste nel comma 7 del decreto legislativo n. 190/2024.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con apposito atto di ricognizione, a censire le aree idonee. A questo fine la Regione realizza un'apposita cartografia e la rende disponibile agli operatori mediante le forme di pubblicità e di trasparenza previste nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso pubblico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emette un avviso pubblico a mezzo del quale invita gli enti locali che siano proprietari di beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile a manifestare interesse e a indicare le superfici e le aree inutilizzate o inutilizzabili per ospitare impianti per le energie rinnovabili.

Art. 34
Norme di azione, linee guida e regolamenti

1. La Regione può adottare linee guida e regolamenti al fine di attuare e specificare le disposizioni di gestione e di tutela delle ulteriori aree idonee previste nella presente legge. Le linee guida regionali adottate con la delibera di Giunta regionale n. 187 del 22 giugno 2022 sono sostituite da nuove linee guida, aggiornate e adeguate alle disposizioni della presente legge, da adottare entro 240 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge. La stessa disposizione vale per la delibera di giunta regionale n. 158 del 21 aprile 2023 e per la delibera di Giunta regionale n. 621 del 4 agosto 2011.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con linee guida o regolamenti la Regione può stabilire e rafforzare le modalità di presentazione degli studi di impatto ambientale, può individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, nonché i tempi per l'effettuazione della valutazione di incidenza.
3. Dopo la pubblicazione della presente legge, la Regione adotta altresì gli atti attuativi previsti nei titoli II, III e IV della presente legge, nei termini ivi previsti.

TITOLO VI
Abrogazioni e norme transitorie

Art. 35
Norme transitorie

1. Resta ferma la disposizione dell'articolo 2, comma 1- bis, del decreto legge 21 novembre 2025, n. 175, per cui l'articolo 11-bis, commi 1 e 11-quater, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, non si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 21 novembre 2025, n. 175, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
2. Le linee guida regionali adottate con la delibera di Giunta regionale n. 187 del 22 giugno 2022 cessano di avere efficacia dopo 240 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Le suddette linee guida si applicano ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, nell'attesa dell'adozione delle nuove Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, le previsioni delle "aree non idonee" figuranti nelle linee guida adottate con delibera di Giunta regionale n. 187 del 22 giugno 2022 e nelle tabelle regionali allegate, nonché i corrispondenti effetti di divieto per non compatibilità assoluta, sono da intendersi nel senso di un elevato grado di non compatibilità, con eventuali e residuali spazi di compatibilità, valutabili secondo le norme vigenti.

Art. 36
Abrogazioni

1. La legge regionale 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise) è abrogata.
2. La legge regionale 16 dicembre 2014 n. 23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili) è modificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.
3. La delibera di giunta regionale 21 aprile 2023 n. 158 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.
4. La delibera di Giunta regionale 22 giugno 2022 n. 187 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.
5. La delibera di Giunta regionale 4 agosto 2011 n. 621 cessa di avere efficacia dopo 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 37
Rinvio a disposizioni statali

1. Resta fermo che nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la Regione può ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 38
Clausola di invarianza finanziaria

1. Alla presente legge si provvede senza ulteriori o nuove variazioni della finanza pubblica.

Art. 39
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 24 Novembre 2026

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
Francesco ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
DI CAMPOBASSO DEL 27 GIUGNO 1970

Direttore responsabile
ANTONIO IAROCCI



– REGIONE MOLISE –

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE VIA GENOVA 11 - 86100, CAMPOBASSO
Il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica a Campobasso

Le informazioni sulle modalità di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono disponibili nella sezione dedicata del portale istituzionale dell'Ente, al seguente indirizzo: https://www.regione.molise.it/burm